



Comune di
Noepoli



Provincia di Potenza

85035 Piazza G. Marconi, n.22 - tel 097392034 - fax 097392033

C.F. 82000470763 - P.I. 00889270765

UFFICIO DEL SINDACO

Bozza Ordinanza N°31/2022

**OGGETTO: Proroga Sospensione mensa scolastica
MISURE PROFILATTICHE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA INFEZIONE DA COVID-19**

IL SINDACO

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica in particolare l'art. 32, che dispone "... sono emesse dal Presidente della Giunta Regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.112, il cui articolo 117(Interventi d'urgenza) prevede che: " 1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri o organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti regionali";

VISTO l'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2020 n.267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, il cui comma 5 dispone che "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi rivolti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";

che testualmente recita: "*In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale.*"

VISTO l'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2020 n.267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, il cui comma 4 dispone che "Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, [anche] contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione";

VISTE:

- la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e la successiva del 11/03/2020 con la quale è stata valutata;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia COVID-19 è stata valutata come pandemia;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 29 luglio 2020 con la quale è stato prorogato, fino al 15 ottobre 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 7 ottobre 2020 con la quale, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del Decreto Legislativo n.1 del 2018, è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- la Delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 13 gennaio 2021, con la quale, ai sensi dell'art. 24 comma 3 del Decreto Legislativo n.1 del 2018, è stato prorogato fino al 30 Aprile 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali;
- il Decreto Legge 22 aprile 2021 n.52 di proroga dello stato di emergenza sino al 31 luglio 2021;
- il Decreto Legge 23 luglio 2021 n.105, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato sino al 31 dicembre 2021;

VISTE le seguenti fonte normative (consultabili: <http://www.governo.it/node/19343>):

Richiamate le Circolari e le Ordinanze del Ministro della Salute, attualmente vigenti, come riportate sulla pagina web: <http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNormativaNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&iPageNo=1>:

PRESO ATTO DELLA Circolare del Ministro della Salute, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, n.32850 del 12 ottobre 2020, avente ad oggetto "COVID-19 - indicazioni per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena" (Circolare che fa seguito alle Circolari della predetta Direzione Generale: n.6607 del 29/02/2020 - n.11715 del 03/04/2020 n.18584 del 29/05/2020 -n.30847 del 24/09/2020);

VISTO l'articolo 32 e 117, comma 2° nonché l'articolo 118 della Costituzione;

VISTA la Legge 23 agosto 1988, n° 400;

VALUTATO il principio di "precauzione" in materia sanitaria, laddove "in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di una piena certezza scientifica non deve costituire un motivo per differire l'adozione di misure adeguate ed effettive... dirette a prevenire il rischio medesimo (Trattato di Maastricht - Costituzione Europea art. III-233 - art. 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea);

RITENUTO che la misura di contenimento di cui al presente provvedimento sia rispettosa del principio di adeguatezza e di proporzionalità di cui al richiamato D.L. 111/2021, configurandosi come *necessaria misura di contenimento del rischio di insorgenza di focolai e diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica*;

DATO ATTO che in Basilicata la campagna vaccinale anti Covid-19 per i bambini dai cinque agli undici anni si è avviata lo scorso 19 Dicembre ed è tutt'ora in corsa con molta lentezza e risultano ancora pochi gli alunni che hanno ricevuto la dose di vaccino;

VISTO il Decreto Legge N.221 del 23 dicembre 2021;

VISTO il Decreto Legge N.229 del 30 dicembre 2021;

VISTO l'Ordinanza N.1 del 05.01.2022 del Presidente della Regione Basilicata;

DATO ATTO dello screening scolastico del 09 gennaio 2022, avvenuto mediante tamponi antigenici rapidi forniti dall'ASP;

CONSTATATO il crescente numero di contagi tra la popolazione e che interessa anche parte della popolazione scolastica tra alunni e personale scolastico(cuoca);

DATO ATTO della comunicazione della società TOP MULTISERVICE Scarl, con la quale comunicava la positività da tampone rapido da parte della cuoca del servizio mensa.

VISTA l'ulteriore nota acquisita agli atti di ufficio con Prot. N°227 del 17.01.2022 da parte della società TOP MULTISERVICE Scarl, con la quale comunicava la indisponibilità da parte della cuoca del servizio mensa poiché in quarantena;

RILEVATA la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica coinvolta;

SENTITO il Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo "Nicola Sole ";

SENTITE le Autorità Sanitarie competenti (Distretto Asp - Senise);

RITENUTO pertanto opportuno adottare misure precauzionali di contenimento della pandemia, disponendo la **sospensione** delle attività di mensa scolastica dell'ISTITUTO COMPrensivo "NICOLA SOLE" V° Orazio Flacco sede di Noepoli (Via Roma);

VISTA la propria Ordinanza N°10 del 9 Gennaio 2022 di Sospensione della mensa scolastica dell'ISTITUTO COMPrensivo "NICOLA SOLE" V° Orazio Flacco sede di Noepoli (Via Roma);

VISTA la propria Ordinanza N°24 del 18 Gennaio 2022 di Proroga della Sospensione della mensa scolastica dell'ISTITUTO COMPrensivo "NICOLA SOLE" V° Orazio Flacco sede di Noepoli (Via Roma), sino al giorno di lunedì 24 gennaio (compreso) 2022;

DATO ATTO della nota del gestore della mensa scolastica Top Multiservice Scarl pervenuta a mezzo pec in data 22 gennaio 2022, acquisita al Prot. n°0000335 in pari data, avente ad oggetto: riavvio servizio refezione scolastica;

SENTITO telefonicamente il Responsabile del Servizio dott. Silvio MANIERI e acquisito il parere favorevole;

EVIDENZIATO che la presente Ordinanza ha caratteristiche di urgenza ed è finalizzata alla tutela e salvaguardia della salute pubblica;

RITENUTO che sussistono i presupposti di fatto e di diritto, per il legittimo esercizio del potere d'ordinanza ai sensi dell'articolo 50 del TUEL, anche nell'interpretazione dovuta in relazione al contenuto dell'articolo 1, comma 1 del DL. n.111 del 2021

PER LE MOTIVAZIONI IN PREMESSA INDICATE che si intendono qui integralmente richiamate,

emana la seguente

ORDINANZA

Art.1

(Misure urgenti di contenimento la diffusione sul territorio comunale da contagio COVID-19)

1. REVOCA:

- a) dell'Ordinanza n°10 del 09 gennaio 2022 – Sospensione delle attività di mensa scolastica dell'ISTITUTO COMPrensivo “ Nicola Sole” sede di Noepoli (V° Orazio Flacco, Via Roma);
- b) dell'Ordinanza n°24 del 18 gennaio 2022 – Proroga Sospensione delle attività di mensa scolastica dell'ISTITUTO COMPrensivo “ Nicola Sole” sede di Noepoli (V° Orazio Flacco, Via Roma);

2. LA PRESENTE ORDINANZA ha decorrenza immediata;

Art. 2

(Disposizioni finali)

- a) **CHE LA PRESENTE ORDINANZA** sia pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy.
- b) **DISPONE ALTRESI'** la trasmissione a mezzo PEC della presente Ordinanza a:
 - Prefettura di Potenza: protocollo.prefpz@pec.interno.it;
 - Presidente della Giunta Regionale di Basilicata: Presidente.giunta@cert.regione.basilicata.it
 - Regione Basilicata - Direzione Protezione Civile : ufficio.protezione.civile@cert.regione.basilicata.it
 - Compagnia Carabinieri di Senise: tpz21644@pec.carabinieri.it
 - Stazione dei Carabinieri di Noepoli: tpz30486@pec.carabinieri.it
 - Stazione Carabinieri Parco di Noepoli: fpz42710@pec.carabinieri.it
 - Azienda Sanitaria di Potenza: protocollo@pec.aspbasilicata.it
 - Istituto Comprensivo Nicola Sole sede di Noepoli: pzic885007@pec.istruzione.it
 - Top Multiservice Scarl: topmultiservice@pec.it
- c) **AVVERTE** che la presente Ordinanza ha decorrenza immediata, fatte salve eventuali e successive disposizioni. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale;
- d) **INFORMA** che ai sensi della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dall'adozione.

Dalla residenza Municipale, addì 22 Gennaio 2022

Il Sindaco

(geom. Francesco Antonio CALABRESE)

Firmato digitalmente da

**FRANCESCO
CALABRESE**

Data e ora della firma:
22/01/2022 15:55:00